

REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/88 per quanto riguarda alcuni importi compensativi « adesione » negli scambi con la Spagna per determinati prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando che ai termini del regolamento (CEE) n. 1928/88 della Commissione, del 30 giugno 1988, che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il livello degli importi compensativi « adesione » negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1988/1989 (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 2992/88 (³), sono stati fissati importi compensativi « adesione » per il latte e la crema di latte ad esclusione del latte e della crema di latte di capra o di pecora; che tuttavia per la maggior parte degli altri prodotti lattiero-caseari sono stati fissati importi compensativi « adesione » senza tener conto dell'origine del latte utilizzato; che per evitare deviazioni del commercio occorre escludere l'applicazione degli importi compensativi « adesione » per i prodotti lattiero-caseari se sono fabbricati con latte di capra o di pecora;

considerando che occorre inoltre precisare che, per i miscugli, l'importo compensativo applicabile è quello corrispondente alla somma degli importi compensativi fissati per ogni componente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1928/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia non è concesso all'esportazione dalla Spagna alcun importo compensativo « adesione » per i prodotti

(¹) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.(²) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 25.(³) GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 59.

lattiero-caseari dei codici NC 0401, 0402, 0403 e 0404 contenenti latte o crema di latte di capra o di pecora ».

2. L'allegato è modificato come segue:

a) il « codice NC » e la « Designazione delle merci » delle voci 0402, 0403 e 0404 sono modificati come segue:

« Codice NC »	Designazione delle merci
ex 0402	Latte e crema di latte concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ad esclusione del latte o crema di latte di capra o di pecora
ex 0403	Laticello, latte e crema coagulati, iogurt, kephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti o con aggiunta di frutta o cacao ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora
ex 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora »

b) Nella colonna « Importo compensativo in ECU », il riferimento « (¹) » è aggiunto relativamente al codice NC 0404 90.c) È aggiunta la seguente nota (¹):

« (¹) L'importo compensativo « adesione » per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati ».

d) (Riguarda unicamente la versione francese).

e) Nella nota « NB »:

— i termini « nonché i formaggi fabbricati » sono sostituiti dai termini « nonché i prodotti fabbricati »;

— i termini « il formaggio in causa » sono sostituiti dai termini « il prodotto in questione ».